



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 9 del 13-02-2024

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) TRIENNIO 2024 - 2026 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 20:40 in modalità di Audio-Videoconferenza, su piattaforma digitale GoToMeeting messa a disposizione da Asmel, visto il Regolamento sul funzionamento delle sedute della Giunta Municipale approvato in data 09/05/2022 con Delibera di G.M. n. 41, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bartocci Luigi Nazzareno	SINDACO	P
Brugnola Debora	VICE SINDACO	P
Ubalдини Sabrina	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3, In carica n. 3, Assenti n. 0, Presenti n. 3.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr.Valentini Alessandro

Constatato il numero legale dei presenti, assume la presidenza il Sig. Bartocci Luigi Nazzareno nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Accertato che fra gli effetti dell'applicazione del D.lgs. 75/2017 e delle Linee guida sui fabbisogni sembra esserci il superamento dell'obbligo di nuovi concorsi per la copertura dei posti di nuova istituzione in organico (cfr. n questo senso la delibera 189/2018 della Corte dei conti del Veneto, che si basa sul superamento della dotazione organica come meccanismo rigido e dell'indicazione a considerarne i vincoli solo come tetto di spesa);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Considerato, altresì, che per la spesa del personale è necessario fare riferimento al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'*ultimo rendiconto della gestione approvato* e per le entrate correnti si deve considerare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli *ultimi tre rendiconti approvati*, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2023 si provveduto ad approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

Ritenuto necessario, pertanto, aggiornare il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2024 – 2026, tenendo conto delle risultanze approvate e di cui al punto precedente;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al **28,60%**, e che pertanto il Comune di Esanatoglia si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

Rilevato pertanto che il Comune di Esanatoglia dispone di un margine di potenziale maggiore spesa ("Capacità assunzionali") pari a € **30.971,28** (€ 66.148,78 - € 8.596,09 "Riduzione PO per superamento limite 2016" - € 26.580,81 "Cessione capacità assunzionali" all'Unione Montana) – Allegato B, fino al raggiungimento del primo valore soglia, e "Resti assunzionali" pari a € **57.058,80** (€ 92.235,70 - € 8.596,09 "Riduzione PO per superamento limite 2016" - € 26.580,81 "Cessione capacità assunzionali" all'Unione Montana) – Allegato C;

Dato atto che l'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede che:

- l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente sia il quinquennio precedente e non più il triennio;
- ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, siano le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, e quelle programmate nella medesima annualità;

Considerato che in materia di resti assunzionali di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 la delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art.4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha integrato l'art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- b) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art.3, c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

Considerato, altresì, che è intenzione di questa Amministrazione procedere all'aggiornamento della Dotazione Organica (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo), secondo le disposizioni in essa contenute;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D. Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D. Lgs 198/2006 determina

l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ed il bilancio di previsione 2024-2026 assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2024, 2025 e 2026 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2024, 2025 e 2026);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2024-2026 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 13/02/2024);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Bilancio Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 4 decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, fatto salvo dalla legge 229/2016 (ora art. 50 bis DL 189/2016), avente ad oggetto nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, i Comuni facenti parte dell'all. 2 al D.L. 189/2016 sono stati autorizzati ad assumere, per la gestione della complessa fase dell'emergenza, professionalità di tipo tecnico od amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per comunicare e chiedere quanto di seguito;
- al Comune di Esanatoglia sono state assegnate n. 5 "assunzioni sisma" e n. 1 "assunzioni PNRR", di cui n. 2 con Categoria Economica D1 e n. 4 con Categoria Economica C1;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a □ **603.509,80** (Rendiconto 2011 □ 639.554,53_ Rendiconto 2012 □ 600.623,76_ Rendiconto 2013 □ 570.351,12) e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2024-2026 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

Verificato inoltre il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026,

secondo il seguente programma di assunzioni:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO	ANNO	PROCEDURA
NESSUNA ASSUNZIONE					

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento, come risulta dal prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo, senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Dato atto che le assunzioni di specie, come evidenziato nella nota dell'USR - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, ns prot. n. 5505 del 11/08/2022, sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa diretto a carico del bilancio comunale, in quanto trattasi di spesa interamente rimborsata dagli uffici competenti, nell'ambito delle assunzioni relative allo svolgimento delle pratiche del sisma dell'ottobre 2016 e seguenti, a seguito di regolare rendicontazione, secondo i criteri e le modalità sopra ribadite;

Preso atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Esanatoglia, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo) e secondo le disposizioni in essa contenute;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D. Lgs 267/2000 in data 08/02/2024 (verbale n. 3);

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione Autonomie Locali;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. – D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 28,60%;
- che di conseguenza il margine di potenziale maggiore spesa ("Capacità assunzionali") è pari a a € **30.971,28** (€ 66.148,78 - € 8.596,09 "Riduzione PO per superamento limite 2016" - € 26.580,81 "Cessione capacità assunzionali" all'Unione Montana) – Allegato B, fino al raggiungimento del primo valore soglia, e "Resti assunzionali" pari a € **57.058,80** (€ 92.235,70 - € 8.596,09 "Riduzione PO per superamento limite 2016" - € 26.580,81 "Cessione capacità assunzionali" all'Unione Montana) – Allegato C;

2) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, **nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato**, nonché di contenimento della spesa di personale, delle sottoindicate figure professionali, risultanti vacanti nella nuova dotazione organica (Allegato A di cui in allegato), parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo, secondo il seguente programma di assunzioni:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO	ANNO	PROCEDURA
NESSUNA ASSUNZIONE					

- 3) di dare atto che le assunzioni di specie, come evidenziato nella nota dell'USR - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, ns prot. n. 5505 del 11/08/2022, sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa diretto a carico del bilancio comunale, in quanto trattasi di spesa interamente rimborsata dagli uffici competenti, nell'ambito delle assunzioni relative allo svolgimento delle pratiche del sisma dell'ottobre 2016 e seguenti, a seguito di regolare rendicontazione, secondo i criteri e le modalità sopra ribadite;

- 5) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo) e secondo le disposizioni in essa contenute;
- 6) di dare atto che il programma assunzionale è compatibile con l'ammontare equivalente delle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, come risulta dal prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo;
- 7) di autorizzare per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 8) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 9) di autorizzare il responsabile del Servizio Personale ad avviare le procedure assunzionali previste per gli anni 2024 – 2026;
- 10) di trasmettere il proprio Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema di comunicazione delle informazioni sul conto annuale, c.d. SICO, la copia della programmazione del fabbisogno;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. di categoria, ai sensi del vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00.

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale, riunitasi in data del presente atto, previa convocazione del Sindaco e svoltasi in modalità di videoconferenza per mezzo di collegamento su piattaforma Gotomeeting ai sensi di quanto precedentemente stabilito dal Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta Municipale, le cui modifiche ed integrazioni sono state approvate con Delibera di G. M. n. 41 del 09/05/2022, in conformità di quanto previsto dall'art. 73 D.L. 17/03/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervento a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare, altresì, in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante in maniera palese su chiamata nominale. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazioni delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 28,60%;
 - che di conseguenza il margine di potenziale maggiore spesa ("Capacità assunzionali") è pari a a □ **30.971,28** (□ 66.148,78 - □ 8.596,09 "Riduzione PO per superamento limite 2016" - □ 26.580,81 "Cessione capacità assunzionali" all'Unione Montana) – Allegato B, fino al raggiungimento del primo valore soglia, e "Resti assunzionali" pari a □ **57.058,80** (□ 92.235,70 - □ 8.596,09 "Riduzione PO per superamento limite 2016" - □ 26.580,81 "Cessione capacità assunzionali" all'Unione Montana) – Allegato C;
2. di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, **nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato**, nonché di contenimento della spesa di personale, delle sottoindicate figure professionali, risultanti vacanti nella nuova dotazione organica (Allegato A di cui in allegato), parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo, secondo il seguente programma di assunzioni:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	TEMPO	ANNO	PROCEDURA
NESSUNA ASSUNZIONE					

- 3. di dare atto che le assunzioni di specie, come evidenziato nella nota dell'USR - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, ns prot. n. 5505 del 11/08/2022, sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa diretto a carico del bilancio comunale, in quanto trattasi di spesa interamente rimborsata dagli uffici competenti, nell'ambito delle assunzioni relative allo svolgimento delle pratiche del sisma dell'ottobre 2016 e seguenti, a seguito di regolare rendicontazione, secondo i criteri e le modalità sopra ribadite;
- 5. di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo) e secondo le disposizioni in essa contenute;
- 6. di dare atto che il programma assunzionale è compatibile con l'ammontare equivalente delle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, come risulta dal prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo;

7. di autorizzare per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
8. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
9. di autorizzare il responsabile del Servizio Personale ad avviare le procedure assunzionali previste per gli anni 2024 – 2026;
10. di trasmettere il proprio Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema di comunicazione delle informazioni sul conto annuale, c.d. SICO, la copia della programmazione del fabbisogno;
11. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alle OO.SS. di categoria, ai sensi del vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.

Inoltre, con separata votazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del T.U.E.L., di cui al D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bartocci Luigi Nazzareno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Valentini Alessandro

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.